

La responsabilità dei dirigenti nelle associazioni



mercoledì 8 marzo 2023, ore 18.00

Francesca Colecchia – Arsea srl

In collaborazione con

I temi del giorno



1. La responsabilità civile con focus su:

- aspetti generali
- la responsabilità dell'istruttore sportivo
- la responsabilità dei padroni e committenti e la responsabilità quando si opera con minori
- la responsabilità derivante dai nuovi adempimenti del CTS
- la responsabilità nello svolgimento di attività pericolose
- la responsabilità per cose in custodia
- la c.d. responsabilità penale degli enti
- la responsabilità nei rapporti con l'erario

2. Gli strumenti di tutela con focus su:

- operare nel rispetto dello statuto
- il ruolo delle RETI ASSOCIATIVE nell'autocontrollo
- redigere (bene) i verbali
- acquisire la personalità giuridica
- monitorare sempre alcune aree gestionali
- adottare il modello organizzativo ex DLgs 231/2001
- nominare l'organo di controllo

La responsabilità civile

Non paghiamo un fornitore o non effettuiamo una prestazione contrattualmente prevista

Non espletiamo alcuni adempimenti previsti dal CTS

Scegliamo un collaboratore inadeguato che produce un danno

Contestano la rendicontazione di un contributo pubblico

Subiamo un accertamento fiscale

DON'T PANIC

Monitoriamo le nostre attività e adottiamo gli strumenti per tutelarci



La responsabilità civile: aspetti generali

Associazioni dotate di personalità giuridica	Associazioni prive di personalità giuridica
Delle obbligazioni risponde esclusivamente l'associazione con il proprio patrimonio. L'associazione può esercitare azione di responsabilità contro gli amministratori (art.22 cod. civ.)	<i>“i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”</i> (art.38 cod. civ.)

Come ottenere la personalità giuridica?

DPR 361 del 2000	Codice del terzo settore	DLgs 39/2021 Solo per ASD non ETS
Atto concessorio della Regione se in possesso dei seguenti requisiti: 1) patrimonio sociale qualificato dalla Regione come congruo (25.000 euro) rispetto alle finalità istituzionali del sodalizio; 2) atto costitutivo e statuto del notaio redatto nella forma di atto pubblico con i requisiti del codice civile	Procedura curata dal notaio che verifica la sussistenza dei requisiti (atto costitutivo e statuto redatto nella forma di atto pubblico con requisiti statutari ETS, patrimonio sociale minimo €15.000) con deposito al RUNTS della documentazione	Procedura curata dal notaio che verifica la sussistenza dei requisiti (atto costitutivo e statuto redatto nella forma di atto pubblico con requisiti statutari ASD, nessun patrimonio sociale minimo) e deposita la documentazione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche NON ANCORA OPERATIVO

Nelle associazioni non riconosciute è sempre responsabile ...

... chi agisce in nome e per conto dell'associazione a prescindere dalla carica ricoperta.

Per tutelarsi è necessario agire su mandato dell'associazione (Assemblea o organo amministrativo) che risulti da verbale sottoscritto dai soci che hanno deliberato al fine di poter esercitare azione di regresso nei relativi confronti dopo aver soddisfatto la pretesa del creditore.

Es: acquisto di un bene effettuato da un socio su mandato dell'assemblea o del consiglio direttivo. /

Il terzo creditore viene garantito del pagamento dal fondo comune dell'associazione e dal patrimonio personale della persona che ha agito in nome e per conto dell'associazione.

Se la persona (socio/dirigente) ha agito sulla base di un mandato risultante dal verbale (dell'assemblea o dell'organo amministrativo) potrà chiedere ai soci/amministratori di rimborsare quanto pagato nell'interesse dell'associazione;

Nelle associazioni non riconosciute è sempre responsabile ...

...chi agisce in nome e per conto dell'associazione?

- SI ex art. 38 codice civile
- NO con riferimento alla responsabilità erariale!



“La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari di un’associazione non riconosciuta si ricollega non solo all’effettività dell’ingerenza esercitata nell’attività gestoria dell’ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità. In altri termini – prosegue la Corte – i debiti di imposta non sorgono su base negoziale ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, con la conseguenza che deve esserne chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti, il soggetto che, in forza del ruolo (di diritto) formalmente rivestito nel contesto dell’ente, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato”.

A parere quindi della Corte il presidente/legale rappresentante di una associazione priva di personalità giuridica - anche nel caso in cui non si ingerisca nella gestione dell'associazione - resta responsabile in ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile.

Sul tema si sono succedute diverse pronunce della Cassazione, da ultimo l'ordinanza 2953 depositata il 1/2/2022

Con la personalità
giuridica mi sento
protetta ...



Vorrei acquisire la personalità giuridica attraverso il RUNTS

1. Contattare il notaio;
2. il notaio:
 - redige lo statuto** nella forma di atto pubblico (qualora non sia già redatto in tale forma) e
 - verifica la sussistenza dei requisiti qualificanti** il sodalizio come ETS con riguardo anche alle caratteristiche proprie di particolari categorie di ETS come le associazioni di promozione sociale;
 - verifica la presenza del patrimonio minimo** (€15.000 liquidi per le associazioni) ma essendo già operativa l'associazione deve verificare **l'effettiva consistenza patrimoniale**. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro». Per le associazioni già esistenti si rende altresì necessario alternativamente allegare documentazione comprovante la situazione patrimoniale dell'ente attraverso:
 - a) la **relazione giurata** di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro;
 - b) nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, una **situazione patrimoniale, aggiornata a non più di 120 giorni** antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione.



Vorrei acquisire la personalità giuridica attraverso il RUNTS

2. il notaio:

- se ritiene che sussistano i requisiti procede con la pubblicazione nel RUNTS della documentazione richiesta: atto costitutivo e statuto e la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali per acquisire la personalità giuridica ai sensi del CTS in conformità all'art. 22, comma 4, del Codice;
- se ritiene che non sussistano i requisiti per acquisire la personalità giuridica ne da' comunicazione motivata, entro trenta giorni, agli amministratori dell'ente i quali (possono intervenire anche i singoli soci) nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del RUNTS territorialmente competente di disporre l'iscrizione nel RUNTS entro 60 giorni ma qualora l'Ufficio non provvede si intende formato il silenzio rigetto.





La responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale

«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»

art. 2043 cod.civ.

Es: organizziamo un concerto aperto al pubblico nel corso del quale un partecipante rimane schiacciato sulla transenna provocandosi lesioni gravi.

C'è il danno ingiusto in quanto danno alla salute

C'è un comportamento colposo in quanto l'interessato dimostra che l'evento lesivo è il prodotto della circostanza che l'associazione non si è attenuta alle prescrizioni in materia di sicurezza

L'interessato viene tutelato attraverso il fondo comune dell'associazione, il patrimonio personale di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione nella organizzazione dell'evento ed eventualmente il patrimonio del presidente per aver preposto il collaboratore negligente alla gestione dell'evento (responsabilità di padroni e committenti)

La responsabilità dell'istruttore sportivo



“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”

Art. 2048 cod. civ.

Sono responsabile ...

<i>anche per danni prodotti da maggiorenni?</i>	<i>per danni prodotti a se stesso?</i>
<input type="checkbox"/> Giurisprudenza: no <input type="checkbox"/> Dottrina: a) si se l'illecito ha diretto riferimento all'attività educativa svolta dal precettore; b) no se gli illeciti paiono collegati con l'attività didattica da un rapporto di occasionalità.	Orientamento oscillante della giurisprudenza Da ultimo: NO (Cass. Sez. Unite sentenza 27/06/2002 n.9346)

Come mi libero da responsabilità?

Se riesco a provare di non aver potuto evitare il fatto: secondo la giurisprudenza è necessario provare di aver posto in essere tutte le misure possibili per prevenirlo.

Quando l'associazione è chiamata a risponderne?

“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”

Art. 2049 cod.civ.

L'ASD è quindi solidalmente responsabile dell'operato dei propri istruttori

- quando c'è un rapporto di occasionalità tra le incombenze assegnate ai collaboratori ed il loro illecito;
- quando c'è un rapporto di preposizione tra l'associazione ed il collaboratore.

La responsabilità prevista dall'art. 2049 del cod.civ. ha carattere di responsabilità **oggettiva**.

Il sodalizio - risarcito il danno – può esercitare azione di regresso nei confronti del collaboratore.

La responsabilità nello svolgimento di attività pericolose

«Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno» art. 2050 c.c.

La responsabilità dell'esercente un'attività pericolosa presuppone che si accerti un nesso di causalità tra l'attività svolta e il danno patito dal terzo, a tal fine deve ricorrere la duplice condizione:

- che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e
- che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato.

Inoltre, con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso.

Quali attività sportive sono pericolose ?

Non esiste una elencazione delle attività considerate pericolose ma è necessario pervenire ad un giudizio che consideri probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi di un evento dannoso in ragione della natura dell'attività, dei mezzi impiegati nel suo svolgimento e della specifica capacità di chi è chiamato a svolgerla.

La giurisprudenza si è espressa in merito alla pericolosità delle seguenti attività sportive:

1. attività venatoria: è stata considerata pericolosa per l'utilizzo delle armi da fuoco (la norma si applica anche se la vittima sia un soggetto che partecipa all'attività medesima) ;
2. gestione di una pista di go-karts: è stata considerata pericolosa ;
3. gestione di uno stadio: è stata considerata pericolosa ;
4. gestione di un maneggio: è stata qualificata come attività pericolosa quando l'infortunio avviene al di fuori del maneggio ed il cavaliere sia inesperto o riguardi partecipanti ad un corso che siano giovani ed inesperti ;
5. sci: in merito si registrano sentenze che lo configurano come attività pericolosa , altre ne negano la pericolosità ;
6. sci nautico: la Corte di Cassazione lo ha qualificato come attività pericolosa ;
7. alpinismo: alcune pronunce lo descrivono come attività pericolosa (corso per guida alpina) ;
8. gestione di una piscina: in merito la giurisprudenza non ha assunto un indirizzo concorde pronunciandosi per l'applicabilità e per la non applicabilità della norma.

E' necessario sottolineare come in ogni caso il concetto di attività pericolosa previsto dall'art. 2050 del codice civile non valga ad individuare, immutabilmente e definitivamente, una categoria ben precisa di attività, ma comprende o quelle espressamente previste come tali dal legislatore o quelle che, in concreto e caso per caso, siano riconosciute tali dal Giudice in quanto comportanti la rilevante possibilità del verificarsi di danni in relazione alla loro stessa natura o per la caratteristica dei mezzi adoperati. Le attività precedentemente indicate potrebbero pertanto non essere considerate pericolose nel caso concreto e - viceversa - attività non segnalate come tali potrebbero essere qualificate come attività pericolose.

La responsabilità per danno cagionato da cose in custodia

«Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito» art. 2051 c.c.

Es: ho in concessione un locale con annesso giardino con alberi. Gli alberi non vengono potati ed accidentalmente un ramo cade in testa ad un socio o ad un terzo. L'associazione è chiamata a risarcire il danno.

Quali misure quando lavoro con minori?

1. *Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.*
2. *Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.*

art. 2 DLgs 39/2014

Quali misure quando lavoro con minori?

Il certificato è previsto che sia richiesto con riferimento a tutti i collaboratori, volontari e percettori compensi sportivi inclusi (*in caso contrario non si comprenderebbe per quale motivo sia stato previsto l'obbligo per il "soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate"*).

La sanzione pecuniaria amministrativa (da 10.000 a 15.000 euro) si applica in ogni caso **solo** nei confronti di chi abbia ommesso di chiedere il certificato penale quando viene instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro (*la norma in questo caso fa infatti riferimento al "datore di lavoro"*).

Questo significa che DEVO CHIEDERLO anche con riferimento ai volontari?

Se non lo richiedo non sono passibile della sanzione pecuniaria amministrativa ma ciò non li lascia indenne da pretese risarcitorie da parte dei genitori della vittima di reato. Risulta così essenziale quanto meno poter dimostrare di aver organizzato le attività in modo tale da evitare il verificarsi di tali eventi (es: nell'organizzazione delle attività con minori prevediamo la compresenza di più adulti) e soprattutto se non conosciamo bene il volontario adulto, sappiamo di poter chiedere il certificato penale, configurandosi come comportamento diligente nell'organizzazione dell'attività.

Non è invece mai richiesto quando siano attività che non comportino contatti diretti e regolari con minori ossia:

- a) per "quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata", anche se sia comunque possibile riscontrare la presenza di minori (es: ricevimento, portineria, cucina, pulizia);
- b) in presenza di tirocinanti/lavoratori minorenni con riferimento al personale impiegato nella stessa unità produttiva, anche se tutor, svolgendosi di norma tale ultima attività in via eventuale e, comunque, complementare all'attività lavorativa principale per il cui svolgimento il lavoratore è stato assunto.

Come chiedere il certificato penale?

L'istanza viene presentata **direttamente ed esclusivamente dal datore di lavoro** mediante apposita modulistica con possibilità di prevedere una delega per la richiesta. In attesa del recepimento del certificato, il datore di lavoro può comunque procedere all'assunzione, richiedendo al lavoratore un'autocertificazione.

Maggiori informazioni e modulistica su https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.page

La validità del documento è legata alla durata della collaborazione: non bisogna chiederlo decorsi sei mesi dalla sua richiesta.



La responsabilità dei dirigenti all'interno del Codice del terzo settore legate al rispetto di vincoli introdotte dal Codice



Adempimento	Norma	Sanzione
Nel RUNTS è necessario inserire informazioni e depositare documenti (statuto e sue variazioni nonché il bilancio ed i rendiconti delle raccolte fondi)	Art. 48 CTS	Gli amministratori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro qualora non adempiano. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 gg successivi alla scadenza dei termini, la sanzione è ridotta ad 1/3. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie l'ufficio del RUNTS diffida l'ETS ad adempiere assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.
In caso di distribuzione indiretta di utili ex art. 8 del CTS	Art. 91 CTS	I componenti degli organi amministrativi dell'ETS che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.
In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale	Art. 91 CTS	I rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro. In assenza di parere la devoluzione diviene nulla!

Adempimento	Norma	Sanzione
Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ETS, APS, ODV	Art. 91 CTS	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro, raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità
La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del RUNTS entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificata.	Art. 83, comma 3, CTS	In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.
Amministratori/direttori generali/componenti organo di controllo e revisione legale dei conti sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose a meno che, essendo immune da colpa, abbiano fatto annotare senza ritardo il dissenso nel verbale dell'organo dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.	Art. 28 CTS	Azione risarcitoria da parte dell'ETS, creditori sociali, fondatore, associati e terzi

La responsabilità amministrativa degli enti derivanti dal compimento di reati



La responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Quali reati

A titolo esemplificativo:

- 1) indebita percezione di erogazione da parte dello Stato/Ente pubblico/UE,
- 2) alcuni reati contro la persona tra cui l'adescamento di minori ex art. 609 undecies c.p.,
- 3) lesioni gravi conseguenti alla violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
- 4) violazione del diritto d'autore.

Quando l'associazione ne risponde?

L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a);

mentre non ne risponde se questi abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati

In cosa consiste la responsabilità amministrativa derivante da tali reati?

Nell'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) la sanzione pecuniaria che viene sempre applicata. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille e l'importo di una quota va da un minimo di 258,22 euro ad un massimo di 1.549,37 euro. Ad esempio se abbiamo ricevuto un contributo pubblico e non lo abbiamo destinato allo scopo previsto nel caso di fino a cinquecento quote la sanzione può arrivare a 500 quote massimo che potrebbe corrispondere ad una sanzione di 129.000 euro;

b) le sanzioni interdittive quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative oppure quando ci sia stata reiterazione degli illeciti;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati

Cosa può fare l'associazione per non rispondere?

Adottare un Modello organizzativo finalizzato a prevenire la commissione dei reati presupposto.

A tal fine:

- 1) raccoglie le informazioni sull'associazione eventualmente tramite una check list;
- 2) individua le aree di attività maggiormente a rischio reato per l'associazione;
- 3) analizza il grado di rischio ossia la probabilità che si verifichi l'evento o il comportamento a rischio, ossia se ci troviamo di fronte ad una probabilità alta, media o bassa di accadimento. In questa fase viene calcolato il rischio lordo che è quello al quale è esposta l'associazione nel momento in cui non applica dei controlli;
- 4) definisce le **procedure per evitare la commissione dei reati**;
- 5) assume un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare le condotte a rischio contrarie alle direttive emanate dal Modello;
- 6) adotta ed implementa un Codice Etico;
- 7) nomina l'Organismo di Vigilanza con requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e con autonomi poteri di iniziativa e controllo e di continuità di azione. L'Organismo di vigilanza adotta un **proprio regolamento di funzionamento** che dovrà poi essere reso noto all'Organo Direttivo dell'associazione. Inoltre, per assicurarsi l'autonomia e l'indipendenza, l'OdV dovrà essere dotato di adeguate risorse finanziarie da utilizzare per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue attività. Tra i compiti dell'OdV sono: verificare l'osservanza del Modello, l'efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati, l'aggiornamento del modello;
- 8) forma i collaboratori al rispetto del Modello organizzativo.

La responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati

«1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.

2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.

5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale.

6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1».

Art. 16 del DLgs 39/2021

La responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati

Strumenti:

1. Il modello 231/2001 per gli enti non profit: una soluzione per la gestione dei rischi» documento elaborato nel 2012 dal Gruppo di lavoro “D.Lgs. 231/2001 ed Enti non profit” in collaborazione con l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
https://www.avis.it/application/files/2216/0192/2350/5935_documento.pdf
2. Esempi di modelli 231/2001:
 - [https://www.ficog.org/it/documenti/documenti%2Dpubblici/modello%2Dorganizzativo%2Dficog%2Dd%2Dl%2D231%2D2001/1,1584,1,](https://www.ficog.org/it/documenti/documenti%2Dpubblici/modello%2Dorganizzativo%2Dficog%2Dd%2Dl%2D231%2D2001/1,1584,1)
 - <https://www.uisp.it/nazionale/pagina/modello-231-parte-generale-e-speciale>



Altri strumenti di tutela





Come tutelarci?

	asd	Aps – asd
ricordarsi sempre di controllare il rispetto dello statuto!	x	X
curare bene il passaggio di consegne tra Presidenti (vedi webinar del 01/06/2022);	x	X
aggiornamento informazioni e documenti sul RUNTS (vedi webinar del 25/05/2022)		x
aggiornamento informazioni e documenti su Registro CONI	x	x
corretta tenuta dei libri sociali (vedi webinar del 01/06/2022);	x	x
retribuzione dei collaboratori con riferimento al corretto inquadramento lavoristico (<i>webinar in programma</i>), eventuale comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, formalizzazione del contratto (<i>salvo i casi di esonero ma sempre consigliati</i>); pagamenti tracciabili (<i>salvo i casi di esonero ma sempre consigliati</i>); versamento delle ritenute fiscali e previdenziali (<i>salvo i casi di esonero</i>); corretto espletamento degli adempimenti connessi (<i>da quelli fiscali e previdenziali alla sicurezza nei luoghi di lavoro</i>);	x	x
corretta gestione contabile (a breve nuovi webinar) e approvazione del bilancio;	x	x
Predisposizione del bilancio nello schema ministeriale		x
corretta gestione fiscale (a breve nuovi webinar);	x	x
corretta rendicontazione del 5xmille ed eventuale pubblicazione e trasmissione del rendiconto;	x	x
corretta pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti	x	x

Come tutelarci?

	asd	Aps – asd
Verificare l'idoneità degli impianti sportivi	x	x
Tutelare la salute dei praticanti l'attività sportiva: certificazione medica e defibrillatore	x	x
assicurazione dei volontari e corretta gestione del registro volontari per gli ETS (vedi webinar del 8/06/2022);		x
monitoraggio della sussistenza dei requisiti qualificanti l'associazione come ENTE DEL TERZO SETTORE (vedi webinar del 18/05/2022) con particolare riferimento ai seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ i ricavi derivanti dall'attività diversa da quella di interesse generale eventualmente svolta devono essere secondari rispetto a quelli derivanti dall'attività di interesse generale (art. 6 CTS + DM 19/5/2021, n. 107); ▪ possiamo dimostrare di aver osservato il divieto di distribuzione indiretta anche di utili (art. 8 CTS); ▪ possiamo dimostrare di aver rispettato il principio di equità retributiva (art. 16 CTS) 		x
monitoraggio della sussistenza dei requisiti per mantenere la qualifica di APS (vedi webinar del 18/05/2022) con riferimento alla circostanza che <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'attività viene realizzata prevalentemente grazie all'apporto gratuito dei soci; ▪ dipendenti e cococo con INAIL sono in ogni caso inferiori, alternativamente, al 5% dei soci o al 50% dei volontari. 		x

Nominare l'organo di controllo

L'organo di controllo: quando è obbligatorio nominarlo negli ENTI DEL TERZO SETTORE?

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nelle associazioni nel caso di superamento dei parametri la nomina è effettuata dall'assemblea che approva il bilancio in cui per la seconda volta sono superati contemporaneamente almeno due dei citati parametri.

Resta in carica per il tempo indicato in statuto. Si ritiene che laddove lo statuto non preveda espressamente il termine di rinnovo, l'organo di controllo resti in carica, in analogia a quanto previsto per le società di capitali, per tre esercizi (art. 2400, c.c.).

Perché nominare l'organo di controllo

Perché viene assicurato il supporto rispetto ai seguenti aspetti:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- effettua compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
- procede ad atti di ispezione e di controllo;
- eventualmente procede alla revisione legale se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

e perché all'interno dell'organo di controllo sono professionisti che si assumono le relative responsabilità. L'organo di controllo può essere monocratico o composto da più membri ed il componente dell'organo monocratico o almeno uno dei componenti dell'organo collegiale dovrà essere scelto tra:

- gli iscritti nella sezione A) Commercialisti dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili/ nell'albo degli Avvocati/nell'albo dei Consulenti del lavoro/ nel registro dei Revisori legali;
- fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Qualora all'organo di controllo sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti, tutti i componenti (o l'unico componente nel caso di organo monocratico) devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. Ulteriori requisiti di professionalità possono essere stabiliti dallo statuto.

L'autocontrollo della rete associativa

«1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

(...) b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61» (art. 92 CTS)

A tali enti può essere demandato il controllo finalizzato ad accertare:

- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Viene, tuttavia, richiesto alle Reti associative che vogliono svolgere tale ultimo compito di essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali che saranno stabiliti con un Decreto attuativo dell'art. 96 del Codice.